

**DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020**  
**232/2020/R/GAS**

**MODIFICHE AL RAST E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER L'ANNO 2020 PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1116<sup>a</sup> riunione del 23 giugno 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas (di seguito: documento 155/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 153/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 419/2019/R/gas) ed il relativo Allegato A recante "Regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 94/2020/R/gas);
- il Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;

- la comunicazione di Stogit del 31 dicembre 2019, prot. Autorità 58 del 2 gennaio 2020 (di seguito: comunicazione 31 dicembre);
- la comunicazione di Stogit del 10 marzo 2020, prot. Autorità 8872 del 10 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 10 marzo);
- la lettera del Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità ambientale (di seguito: Direttore DMEA), prot. 11365, del 2 aprile 2020 (lettera 2 aprile);
- la comunicazione di Stogit del 29 maggio 2020, prot. Autorità 17111 del 1 giugno 2020 (di seguito: comunicazione 29 maggio).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità, all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti del predetto servizio;
- il documento per la consultazione 155/2018/R/gas ha prospettato l'introduzione di meccanismi incentivanti per la gestione efficiente degli stoccaggi evidenziando, tra le altre cose, la necessità di prevedere un periodo di sperimentazione per valutare i costi sostenuti dagli operatori per attivare i processi gestionali innovativi ed i relativi benefici ottenuti dal sistema;
- con la deliberazione 153/2019/R/gas l'Autorità ha confermato per tutto l'anno termico 2019/2020 la sperimentazione, già avviata il 30 novembre 2018 da Stogit per la precedente fase di erogazione con la deliberazione 614/2018/R/gas, con riferimento:
  - alla capacità *unbundled* di spazio, iniezione ed erogazione su base mensile, settimanale, giornaliera ed infragiornaliera (di seguito: servizi di breve termine);
  - ai servizi c.d. ulteriori di rimodulazione nel tempo delle capacità e/o dei suoi profili di utilizzo;
- detto sistema incentivante sperimentale ha previsto:
  - per i c.d. servizi di breve termine, una ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita della capacità di Stogit (comprensiva della capacità secondaria rilasciata dalle imprese di trasporto) in misura del 50% per il sistema e del 50% per Stogit;
  - per il servizio di rimodulazione del profilo di utilizzo della capacità di iniezione, una ripartizione dei proventi in misura del 50% per il sistema e del 50% per Stogit;
  - per il servizio di rimodulazione della capacità di erogazione conferita il trattenimento integrale della funzione di costo e della rendita nelle casistiche di congestione;
- la sperimentazione descritta è stata implementata ai sensi dell'articolo 29 del RAST, che prevede, al comma 1, che, al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore delle proprie prestazioni, quest'ultima possa trattenere una quota dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte;

- in ragione della natura sperimentale il regime incentivante approvato non prevede ancora che la quota di trattenimento di cui al comma 29.1 del RAST sia stabilita secondo le disposizioni del comma 29.2, ovvero tenendo conto anche dell'entità della prestazione resa disponibile e dello stato di tensione del sistema al momento della sua messa a disposizione;
- ai sensi del punto 3 della deliberazione 153/2019/R/gas, con la comunicazione 31 dicembre, Stogit ha trasmesso una relazione che illustra i risultati della sperimentazione in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, costi e benefici per il sistema, nel periodo 30 novembre 2018 – 30 novembre 2019; e che da tale documento emerge, tra l'altro:
  - un provento complessivo delle procedure concorsuali pari a circa 4,7 milioni di euro, ripartiti in circa 2,5 milioni di euro destinati al sistema e circa 2,2 milioni di euro trattenuti da Stogit, principalmente riconducibili all'allocazione dei servizi di breve termine ed in particolare delle capacità giornaliere di iniezione ed erogazione;
  - l'allocazione nel periodo di circa 9.947 MWh/giorno di capacità giornaliere di erogazione;
  - l'allocazione nel periodo di circa 15.618 MWh/giorno di capacità giornaliere di iniezione;
- nell'ambito di criteri richiamati dell'articolo 29 del RAST, con la comunicazione 10 marzo, Stogit ha trasmesso all'Autorità una proposta di incentivazione dei servizi di stoccaggio che conferma inalterato, anche per l'anno termico 2020/2021, l'assetto definito dalla richiamata deliberazione 153/2019/R/gas in termini di quote di trattenimento dei proventi derivanti dalla vendita delle capacità e dei servizi incentivati da parte di Stogit;
- con la lettera 2 aprile, il Direttore DMEA ha segnalato a Stogit l'opportunità di rivedere i parametri di incentivazione già a partire dall'anno termico 2020/2021;
- pertanto, con la successiva comunicazione 29 maggio 2020, Stogit ha ritenuto di integrare la proposta di cui al punto precedente prevedendo un'evoluzione del meccanismo di incentivazione dei servizi di stoccaggio a partire dal 1 gennaio 2021 che da un lato tenga conto dello sviluppo delle caratteristiche dei servizi di stoccaggio occorse nell'anno corrente, dall'altro preveda le modalità attuative di quanto previsto al richiamato comma 29.2 del RAST.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 419/2019/R/gas, con cui sono stati approvati i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione, l'Autorità ha introdotto un meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 29 del RAST (di seguito: meccanismo potenziato); e che tale meccanismo di incentivazione prevede:

- un'adesione facoltativa sulla base di un'apposita istanza presentata dall'impresa di stoccaggio, vincolante per il triennio 2020 – 2022, eventualmente confermata per il successivo triennio 2023 – 2025;
- una riduzione dei ricavi riconosciuti soggetti a garanzia pari al 10% delle componenti di ricavo a copertura degli incentivi tariffari riconosciuti all'impresa di stoccaggio (ai sensi del comma 13.3. della RTSG);
- la deliberazione 419/2019/R/gas ha demandato ad un successivo provvedimento il rafforzamento degli incentivi per l'offerta di prestazioni di stoccaggio flessibili di cui al RAST, anche valutando l'opportunità di prevedere gradi di incentivazione decrescenti al crescere dei ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa;
- il comma 13.4 della RTSG fissa al 31 marzo 2020 il termine per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, dell'istanza di accesso al meccanismo potenziato di cui all'articolo 29 del RAST;
- con la deliberazione 94/2020/R/com l'Autorità ha previsto il differimento del termine di cui ha comma 13.4 della RTSG per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo potenziato, fino a date successive al 3 aprile 2020, definite con successivi provvedimenti dell'Autorità.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le tempistiche di trasmissione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) degli importi spettanti alle imprese di stoccaggio ai sensi del comma 28.2 del RAST possono, in taluni casi, non risultare compatibili con l'erogazione dei medesimi importi entro il 10 del mese successivo, come previsto dal comma 28.4.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario integrare i criteri dell'articolo 29 del RAST prevedendo:
  - la facoltà per le imprese di stoccaggio di accedere ad un meccanismo potenziato a fronte della riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura;
  - che detto meccanismo potenziato sia applicato ai proventi derivanti dall'allocatione dei soli servizi di breve termine, secondo percentuali prefissate, in coerenza con quanto applicato nel periodo di sperimentazione;
  - l'introduzione di un criterio di riduzione della quota dei proventi delle procedure concorsuali trattenuti dall'impresa di stoccaggio di cui comma 29.1, differenziato sulla base dell'accesso al meccanismo potenziato, secondo percentuali prefissate ed in funzione dei proventi derivanti dal sistema incentivante cumulati nel periodo;
  - la definizione dei parametri del sistema di incentivi a valere sull'anno solare, in luogo dell'anno termico, al fine di allineare procedure, scadenze e valutazioni dell'impresa di stoccaggio alle tempistiche della RTSG;

- non sussistano le condizioni per l'implementazione del meccanismo potenziato nell'anno 2020, e che sia opportuno prevederne la prima applicazione, in deroga a quanto previsto al comma 13.4 della RTSG, dal biennio 2021 – 2022;
- sia pertanto necessario definire:
  - ai sensi della deliberazione 94/2020/R/com, un nuovo termine per le imprese di stoccaggio per esercitare la facoltà di aderire al meccanismo potenziato, fissandolo al 30 novembre 2020;
  - tutti i parametri di incentivazione in vigore dal 1 gennaio 2021, tra cui:
    - a) la percentuale di potenziamento dell'incentivazione;
    - b) la percentuale di riduzione dell'incentivazione in funzione dei proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dal sistema incentivante;
- sia infine necessario:
  - approvare, nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 29 del RAST, la proposta di incentivazione trasmessa da Stogit con la comunicazione 10 marzo, come integrata dalla successiva comunicazione 29 maggio, in quanto coerente con i criteri definiti dall'Autorità;
  - prevedere che tale proposta trovi applicazione fino al 31 dicembre 2020;
- sia infine opportuno modificare l'articolo 28 del RAST in considerazione di quanto segnalato dalla Cassa

## **DELIBERA**

1. di sostituire il comma 28.2 del RAST con il seguente:

“28.2 Le imprese di stoccaggio comunicano su formato elettronico, entro il giorno 15 di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa, corredati dalle informazioni utilizzate per il loro calcolo:

  - a) l'ammontare di cui al precedente comma 28.1, a partire dal mese di maggio di ciascun anno;
  - b) i costi di trasporto derivanti dalla movimentazione del gas in uscita dalla rete in iniezione in stoccaggio al netto di eventuali loro rettifiche, per il mese precedente, emerse in sede di fatturazione.”;
2. di sostituire il comma 28.5 del RAST con il seguente:

“28.5 Nella prima regolazione mensile utile sono liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al comma 28.1, dall'aggiornamento di cui al comma 28.3, nonché da comunicazioni trasmesse oltre i termini di cui al comma 28.2.”;
3. di sostituire l'articolo 29 del RAST con il seguente:

## **“Articolo 29**

### *Criteria per l’incentivazione delle imprese di stoccaggio*

- 29.1 Al fine di incentivare l’impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo, l’Autorità può prevedere che l’impresa di stoccaggio trattiene quote dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte.
- 29.2 Le quote di cui al comma 29.1 sono stabilite, per ciascun anno solare di riferimento, tenendo conto:
- dell’entità e del tipo di prestazione resa disponibile;
  - dello stato di tensione del sistema al momento della messa a disposizione;
  - dell’accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG.
- 29.3 Per le imprese di stoccaggio che accedono al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG:
- la quota  $q$  di trattenimento relativa dall’allocazione dei servizi di breve termine di cui al comma 12.1, definita secondo i criteri di cui al precedente comma 29.2, è maggiorata di una percentuale pari a  $50\% \times (1 - q)$ ;
  - ai ricavi di cui al comma 28.1, lettera a), è sottratto un importo pari al prodotto fra il ricavo di riferimento  $RS$  e il parametro  $\alpha$  di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura di cui al comma 13.3, lettera a), della RTSG.
- 29.4 Le quote di trattenimento si riducono di una percentuale  $\gamma$  a partire da un valore  $V$  predefinito dell’importo cumulato dei proventi di competenza dell’impresa di stoccaggio nell’anno solare di applicazione. La percentuale  $\gamma$  ed il valore  $V$  sono determinati dall’Autorità contestualmente all’approvazione di cui al successivo comma 29.5, per un periodo di durata pari all’anno solare di riferimento. Tale durata è posta pari a quella del meccanismo potenziato per le imprese che vi hanno aderito ai sensi del comma 13.4 della RTSG.
- 29.5 Entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare, per la sua approvazione, una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema.”;
4. di prevedere la prima applicazione del meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG, nel biennio 2021 – 2022;

5. di fissare, ai sensi della deliberazione 94/2020/R/com, al 30 novembre 2020 il termine di cui al comma 13.4 della RTSG per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, dell'istanza per accedere al meccanismo potenziato nel biennio 2021 – 2022;
6. di prevedere che l'istanza di accesso al meccanismo potenziato nel triennio 2023 – 2025 sia trasmessa contestualmente alla proposta di cui comma 29.5 del RAST, per l'anno 2023;
7. di definire, ai sensi del comma 29.4 del RAST, come modificato dal presente provvedimento:
  - a) la percentuale  $\gamma$  pari al 50%;
  - b) il valore  $V$  pari a 5 milioni di euro, ovvero 15 milioni di euro nel caso di accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG;
8. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 del RAST, come modificato dal presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020, la proposta di incentivazione di Stogit S.p.A. trasmessa con la comunicazione 10 marzo e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
9. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il RAST come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*